



Oggetto: Determina di approvazione della seconda variazione del *“Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2025-2026-2027”* e di contestuale indizione di una procedura di gara nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza europea, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi di cassa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, per una durata di 36 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi, con conferimento dei relativi incarichi di Responsabile unico del progetto (RUP) e di Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC).

CUI S97345810580202400008 – CIG come indicato nella *lex specialis* di gara.

(Mod. 232_01 ID 197139956 del 09/12/2025 - Mod. 232_02 ID 197157420 del 10/12/2025 n. 93/2025)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, *“Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *“Disposizioni transitorie e finali”*, comma 3, ai sensi del quale *“le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Vista la determinazione del sostituto del Direttore generale del 09 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la Determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e*

seguenti del citato art. 113", come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", in appresso per brevità anche "Correttivo";

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Visto il "*Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.*", adottato quindi dall'ANAC con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, il quale ridisegna la disciplina e i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Correttivo;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'AIFA ha mantenuto la propria Qualificazione di stazione appaltante con un Livello SF1 "Livello Primo" che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Preso atto che il sopra citato d. lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 17, comma 1, del Codice che prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visti gli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 che regolano l'adozione della procedura aperta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione per il caso di appalti pubblici di valore superiore alla soglia di rilevanza europea, pari ad € 221.000,00 oltre IVA sino al 31/12/2025;

Visto l'art. 71, commi 2 e 3, del predetto D. Lgs. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure aperte *“2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. ...[omissis].... 3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato”*;

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

Visto, altresì, l'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 sulla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l'art. 25 del Codice il quale, al comma 2, dispone espressamente l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale PAD per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e, al comma 3, prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”*;

Visto l'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto in data 14 novembre 2019 tra ARIA SpA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e AIFA, che autorizza l'utilizzo da parte dell'Agenzia della piattaforma telematica di negoziazione *“Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia”* per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto, in quanto PAD certificata AGID e iscritta nel Registro piattaforme certificate dell'ANAC;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Visto il contratto CIG 96037186CD in scadenza al 31/03/2026, stipulato con l'OE Banco BPM S.p.A., giusta Determina autorizzativa AM n. 39/2023, avente ad oggetto il servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Considerato che, alla luce di tale scadenza, l'AIFA ha previsto, all'interno del Programma triennale degli acquisti per gli anni 2024-2025-2026 approvato con delibera del C.d.A. n. 2 del 23/01/2023, l'avvio nel 2026 della procedura codice CUI S97345810580202400008 per l'affidamento dei servizi di cassa dell'AIFA da affidare, mediante procedura di gara sotto soglia di rilevanza europea, per una durata di 36 mesi e per un importo di € 210.000,00 oltre IVA;

Considerato che il predetto acquisto CUI S97345810580202400008, essendo da avviare nel 2026, è quindi confluito in sede di aggiornamento annuale nel successivo Programma triennale degli acquisti per gli anni 2025-2026-2027 approvato con delibera del C.d.A. n. 64 del 10/12/2024 e adottato con Determina direttoriale DA n. 6 del 14/01/2025 e successivamente modificato con Determina direttoriale DA n. 262 del 06/10/2025;

Preso atto tuttavia che l'Ufficio Contabilità e Bilancio ha da ultimo rappresentato l'esigenza di assicurare una maggiore stabilità nel servizio di cassa, evitando di cambiare fornitore ogni 36 mesi, proponendo quindi di optare per una gara sopra la soglia di rilevanza europea, al fine di individuare il fornitore con il quale stipulare un contratto con durata di 36 mesi prorogabili, su richiesta dell'AIFA, di ulteriori 36 mesi e che, considerati i tempi di svolgimento di una gara europea, si rende altresì necessario anticipare al 2025 l'avvio della procedura;

Considerato che il Programma degli acquisti dell'Agenzia costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che le modifiche alla programmazione sono espressamente consentite dal comma 9 dell'art. 7 Allegato I.5 al Codice ai sensi del quale la stazione appaltante ha la possibilità di aggiornare o modificare i programmi di acquisti nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Vista la nota informativa ID n. 196614074 del 10/11/2025 con la quale è stata sottoposta all'attenzione del C.d.A., per la debita approvazione, la necessità di procedere con la variazione del Programma triennale degli acquisti dell'Agenzia mediante l'aggiornamento del sopra citato CUI S97345810580202400008, al fine di procedere con una procedura di gara sopra soglia europea da avviare già nel 2025 per l'affidamento di un appalto di durata di 36 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi, per un importo complessivo di € 538.020,00 oltre IVA, comprensivo dell'opzione di proroga, dell'aumento del 20% e dell'eventuale aumento dei prezzi ;

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la predetta modifica della programmazione relativa all'acquisto in parola;

Visto il Modulo 232_01 "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Ufficio Contabilità ID 197139956 del 09/12/2025, come rettificato con nota del 16/12/2025, con il quale è stato richiesto l'acquisto del servizio di cassa dell'AIFA, in ragione della scadenza dell'attuale contratto prevista per il 31/03/2026, per una durata complessiva di 72 mesi (pari a 36 mesi, prorogabili da AIFA di ulteriori 36 mesi), per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 538.020,00 oltre IVA e precisamente € 441.000,00 oltre IVA quale base d'asta (pari a € 220.500,00 oltre IVA per il primo triennio, ulteriori € 220.500,00 oltre IVA per l'eventuale periodo di proroga), € 88.200,00 oltre IVA

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e € 8.820,00 oltre IVA per l'eventuale aumento dei prezzi per contratti pluriennali stimato nel 2% dell'importo incluse le sopra citate opzioni;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 93/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 10/12/2025, attestante la copertura finanziaria;

Vista la base d'asta individuata dalla struttura richiedente l'acquisto in € 220.500,00 oltre IVA per il primo triennio, di cui € 1.800,00 per costi della manodopera come quantificati dal RUP, avendo *"tenuto conto della tipologia di intervento"* anche per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 57 e 102 del Codice previste all'interno del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, sulla base di quanto precisato nello schema di Disciplinare allegato al presente provvedimento;

Visto il Capitolato Tecnico, allegato a detto Modulo 232_01;

Considerato che trattasi di un servizio essenziale al funzionamento dell'Agenzia in ottemperanza alla legge n. 720/1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici, e al DPCM 9 gennaio 2018 che ha stabilito l'inserimento dell'Agenzia Italiana del Farmaco nella tabella A allegata alla predetta legge;

Preso atto altresì di quanto dichiarato nel sopra indicato Modulo di richiesta di acquisto ed in particolare che *"L'affidamento del servizio di cassa per le amministrazioni pubbliche aderenti alla tesoreria unica deve avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dalla legge n. 720/1984 e dal D.Lgs. 36/2023, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed economicità, nonché la piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di gestione delle risorse finanziarie. La disciplina della tesoreria unica non comporta l'affidamento automatico del servizio di cassa alla Banca d'Italia, ma richiede comunque che l'ente si avvalga di un soggetto esterno abilitato (istituto bancario) per la gestione dei flussi finanziari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità dell'Agenzia"*;

Ritenuto quindi opportuno e necessario indire la procedura di gara aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, per l'affidamento dei servizi di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 mesi prorogabili di 36 mesi - CUI S97345810580202400008;

Visti gli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023 sulle modalità di pubblicazione dei bandi a livello europeo e a livello nazionale, in particolare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

Visto l'allegato I.2 al Codice, recante "Attività del RUP", il quale, oltre alle attività di competenza del medesimo, descrive in dettaglio anche le modalità e i requisiti di professionalità per l'individuazione del RUP;

Considerato che il sopracitato allegato I.2 al Codice all'art. 8 comma 4 prevede che "Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14;

Visto altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *"Il RUP, nella fase dell'esecuzione"* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *"si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto..."* e al comma 8 che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*;

Visto l'allegato II.14 sopra citato recante *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

Visto l'art. 31 comma 1 di tale allegato II.14 che precisa che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto *"servizi e forniture di particolare importanza"*, come disciplinati dal successivo art. 32;

Visto quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *"2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2."

Visti l'art. 115 del Codice rubricato "Controllo tecnico contabile e amministrativo" nonché l'art. 31 comma 2, 34 e 35 del predetto allegato II.14, i quali descrivono in dettaglio le attività e i compiti di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto;

Visto l'art. 116 del Codice che precisa che i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a "verifica di conformità" la quale, in base al comma 5, "è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.";

Visto l'art. 37 del predetto allegato II.14 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di verifica di conformità;

Considerato che il contratto in argomento ha ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi citati all'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista la nomina del DEC, diverso dal RUP;

Ritenuto in particolare opportuno e necessario nominare un Direttore per l'Esecuzione del contratto incardinato presso l'Ufficio Contabilità e Bilancio richiedente l'acquisto, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento dei servizi e di assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'art. 45 del Codice rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche", come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e in particolare i commi 2, 3 e 4 a tenor dei quali *"2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli*

importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;

Preso atto che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

- “- programmazione della spesa per investimenti;*
- responsabile unico del progetto;*
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)*
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- redazione del progetto esecutivo;*
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- predisposizione dei documenti di gara;*
- direzione dei lavori;*
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- direzione dell’esecuzione;*
- collaboratori del direttore dell’esecuzione*
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- collaudo tecnico-amministrativo;*
- regolare esecuzione;*
- verifica di conformità;*
- collaudo statico (ove necessario);*
- coordinamento dei flussi informativi”;*

Visto il “Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 185 del 11/08/2025), per brevità anche “Regolamento per gli incentivi”, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA con deliberazione n. 10 del 12/02/2025 e approvato ai sensi dell’art. 22, comma 3, del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 8 commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento per gli incentivi a mente dei quali “1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dell’esecuzione (DEC) sono incaricati, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 15 e 114 e dell’Allegato I.2 del codice dei contratti pubblici, con provvedimento motivato del Direttore amministrativo dell’Agenzia ovvero del suo delegato ad esercitare il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture e delle

relative determinazioni di autorizzazione di spesa, in caso di procedure di acquisizione di servizi e forniture per le quali il Direttore Amministrativo abbia esercitato la facoltà di delega, sentito il dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale e utilizzando, per il personale non dirigente, l'Albo di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. 2. I soggetti che espletano altre funzioni tecniche incentivabili e i loro collaboratori sono incaricati per ogni procedura di affidamento di servizi e forniture, dal dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale tra coloro che sono inseriti nell'Albo di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Gli atti di incarico devono riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma ove necessario”;

Visto l'art. 9 del sopra citato Regolamento per gli incentivi che prevede, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'istituzione di un apposito Albo del personale non dirigenziale dell'Agenzia cui affidare le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 sopra indicato e in particolare il comma 4 in virtù del quale *“Qualora per motivi oggettivi non siano reperibili nell'Albo risorse umane adeguate a garantire l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di servizi e forniture per il funzionamento dell'Agenzia, i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico”;*

Vista la Determina direttoriale n. 221 del 02/09/2025 di nomina della Commissione di valutazione, prevista ai sensi del comma 6 del predetto art. 9, per l'accertamento del possesso, da parte del personale che faccia richiesta di iscrizione al suddetto Albo, dei requisiti necessari al proficuo svolgimento delle funzioni tecniche come previsti all'art. 8 del Regolamento per gli incentivi;

Visto l'art. 8 comma 3 del Regolamento per gli incentivi a mente dei quali *“3. Gli incarichi delle funzioni tecniche incentivabili sono conferiti assicurando il rispetto dei principi di buon andamento dell'amministrazione, trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e tenendo conto:*

- a) della necessità di coinvolgere una unità organizzativa, con competenze professionali nelle materie specifiche della struttura di appartenenza, diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, oltre che della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia del servizio e fornitura da realizzare;*
- b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita;*
- c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;*
- d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;*
- e) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;*
- f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;*
- g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.*

In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale, previo accertamento di aver già svolto, positivamente, in affiancamento, l'attività oggetto dell'incarico o di aver seguito un corso di idonea formazione con valutazione finale.”;

Considerato che l'Albo per il personale non dirigenziale non è ancora stato istituito, non essendo ancora conclusi i lavori della predetta Commissione di valutazione e che in tal caso, ai sensi del comma 4 del predetto art. 9, *“i soggetti investiti del potere di nomina provvedono a individuare e a*

nominare il personale non iscritto all'Albo, fornendo espressa motivazione nel provvedimento di incarico";

Vista la determina direttoriale DA n. 412 del 18/12/2025 per l'incentivazione delle funzioni tecniche del personale dirigente ai sensi dell'articolo l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 in virtù della quale

"2.I dirigenti che espletano funzioni tecniche incentivabili sono, in particolare, incaricati:

- nelle procedure di affidamento sopra la soglia di rilevanza comunitaria, dal Direttore amministrativo;

- nelle procedure di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria, dal Direttore amministrativo o dal responsabile della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale.

3.Ai fini della liquidazione dell'incentivo, il Direttore amministrativo, ovvero il soggetto che ha provveduto al conferimento dell'incarico, valuta lo svolgimento dell'attività del dirigente e ne attesta il positivo svolgimento.

4.L'accertamento di ritardi, errori ed omissioni nello svolgimento delle funzioni oggetto del presente atto viene svolto, anche su segnalazione del RUP, dal Direttore amministrativo, ovvero, in procedure di affidamento sottosoglia, anche dal dirigente della struttura dell'Agenzia competente in materia negoziale.

5.Gli incentivi di cui al precedente numero 1 sono riconosciuti anche con riferimento alle procedure di affidamento in corso alla data del 31 dicembre 2024 o avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 citato in premessa";

Tenuto conto che - in relazione all'oggetto del contratto in argomento, nel rispetto del criterio di rotazione, avuto riguardo ai relativi curricula (allegati), al fascicolo personale, alla professionalità, attitudine, competenza ed esperienza e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento per gli incentivi ed in particolare, per il DEC, considerata la proposta del dirigente richiedente l'acquisto - sono state individuate le seguenti funzioni tecniche:

Funzione tecnica	Personale individuato	Percentuale dell'attività da svolgere	Cronoprogramma
Responsabile unico del progetto (RUP)	Dott.ssa Raffaella Cugini – dirigente dell'Ufficio competente in materia negoziale dell'AIFA	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA e/o indicati dal dirigente dell'Ufficio ANGP
Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)	Dott. Andrea Fiorillo – dipendente dell'AIFA incardinato presso l'Ufficio Contabilità e bilancio	100 %	Nel rispetto dei tempi previsti dal Contratto, dalla normativa di settore, da Regolamenti e POS AIFA e/o indicati dal RUP

Appurata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento dei predetti incarichi in capo al personale sopra citato, come da dichiarazioni che saranno successivamente acquisite;

Rilevato che detta individuazione degli incaricati allo svolgimento delle funzioni tecniche è avvenuta in conformità delle previsioni di cui all'art. 8 commi 3, 4 e 6 del Regolamento per gli incentivi;

Visto l'art. 11 del Regolamento per gli incentivi che disciplina i tempi di accertamento delle funzioni tecniche ai fini della successiva liquidazione;

Visto l'art. 12 del Regolamento per gli incentivi in virtù del quale la liquidazione dell'incentivo è subordinata al previo accertamento che le specifiche funzioni tecniche siano state svolte a regola d'arte dal dipendente, nel rispetto dei tempi, costi e qualità previsti e che *"Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data in cui sono maturate le tempistiche di cui di cui al precedente articolo 11, l'incaricato della funzione tecnica incentivabile, acquisito il nulla osta del RUP, redige ed invia al dirigente della struttura competente in materia negoziale apposita Relazione sulle attività svolte..."*;

Rilevato che i modelli predisposti dalla stazione appaltante, da utilizzare per rendere la predetta *"Relazione sulla funzione tecnica svolta"*, sono rinvenibili nell'apposita pagina della intranet dell'AIFA dedicata alle funzioni tecniche incentivabili;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della seconda variazione del Programma triennale degli acquisti per gli anni 2025-2026-2027)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2025-2026-2027 - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, con Determina direttoriale n. 6 del 14/01/2025 e modificato con Determina direttoriale n. 262 del 06/10/2025 - è modificato limitatamente all'acquisto di cui al CUI S97345810580202400008 quanto all'anno di avvio della procedura di gara, all'importo e alla durata dell'appalto, secondo quanto indicato nelle premesse, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante alla presente determinazione (All. 2).

In particolare, per effetto della presente modifica, per l'affidamento CUI S97345810580202400008 è autorizzato l'avvio nel 2025 di una procedura di gara aperta sopra soglia di rilevanza europea per un importo complessivo massimo stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 di € 538.020,00 oltre IVA e una durata contrattuale di 36 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi.

2. Si dà mandato all'ufficio competente in materia negoziale di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse.

Art.2 **(indizione)**

1. Per l'affidamento dei servizi di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco è indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., una procedura di gara aperta nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza europea, da svolgere con modalità telematica sulla piattaforma Sintel e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CUI S97345810580202400008.
2. Si autorizza una durata del contratto di 36 mesi con facoltà di AIFA di prorogare il contratto di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni. Tale facoltà di proroga potrà essere esercitata dall'Agenza, previa adozione da parte di apposita Determina direttoriale di autorizzazione, comunicando la proroga al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni.
3. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 ove ne sussistano le condizioni.
4. E' altresì applicabile la fattispecie di cui all'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto espressamente prevista nei documenti di gara.

Art. 3 **(criteri di individuazione della commissione giudicatrice)**

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, da una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Amministrativo dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Detta commissione, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La Commissione sarà composta da numero tre componenti e da tre supplenti, interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In particolare, i membri della Commissione, sia effettivi che supplenti, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dipendente in servizio presso l'Agenza;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea;
 - c) non aver avuto sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio né avere procedimenti disciplinari in corso;
 - d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto o aver conseguito un titolo di formazione specifica (es. master, dottorato) nelle relative materie o aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Settore ICT, Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Amministrativa e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;
 - e) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia ovvero di Dirigente sanitario titolare di struttura complessa, mentre i componenti diversi dal Presidente devono rivestire

almeno la qualifica di Funzionario ovvero di Dirigente sanitario non titolare di struttura complessa;

- f) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non devono essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- g) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- h) non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra dipendenti di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

- 3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 comma 5 lett. a), b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.”*

- 4. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
- 5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; la commissione opera attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti e vengono la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare di regola a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 4

(Conferimento dell'incarico di RUP e DEC)

- 1. Il ruolo di RUP-Responsabile unico del progetto è assolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, dalla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente dell'Ufficio competente in materia negoziale, secondo quanto indicato nell'allegato I.2 al Codice stesso.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice, il RUP nella fase di affidamento:

- a) con il supporto del responsabile di fase qualora nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, effettua la verifica della documentazione amministrativa avvalendosi dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, esercitando funzioni di coordinamento e verifica,

finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;

c) dispone le esclusioni dalla gara;

d) svolge tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

e) esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il ruolo di DEC-Direttore dell'esecuzione del Contratto in oggetto è assolto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 115, 116 del D. Lgs. n. 36/2023, dal dott. Andrea Fiorillo, incardinato presso l'Ufficio Contabilità e bilancio, che avrà l'incarico di monitorare, riferendo al RUP, sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nell'allegato II.14 al Codice stesso.

3. Nello svolgimento della funzione tecnica assegnata, detti incaricati sono tenuti ad attenersi alle tempistiche e modalità previste dalla normativa di settore, da Regolamenti e Procedure operative dell'Agenzia e/o indicati dal RUP, nonché a compilare, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stazione appaltante, e trasmettere la periodica *"Relazione sulla funzione tecnica svolta"*, prevista dall'art. 12 del Regolamento per gli incentivi con le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 del Regolamento per gli incentivi medesimo.

Art. 5

(autorizzazione alla spesa)

1. Il valore globale stimato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'appalto in argomento è pari ad € 538.020,00 (cinquecentotrentottomilaventi/00) oltre IVA, così composto:

Importo a base d'asta per il primo triennio	€ 220.500,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 220.500,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 88.200,00
Aumento prezzi per contratti pluriennali stimato nel 2% dell'importo incluse opzioni	€ 8.820,00
Valore globale stimato	€ 538.020,00

Resta fermo che il complessivo importo effettivo per l'eventuale proroga del contratto verrà quantificato, con apposita Determina direttoriale di autorizzazione dell'Agenzia, alla luce dei prezzi offerti in gara dal fornitore aggiudicatario per i servizi oggetto della presente procedura di gara.

2. Per i fini di cui al citato art. 45 del Codice, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi posto a base d'asta per il primo triennio della presente procedura di affidamento.

3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, pari a € 410,00 (quattrocentodieci/00).
6. La spesa relativa alla presente procedura di gara graverà sul budget dell'Agenzia *pro quota* sugli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.
7. Per i fini di cui all'art. 45 del D. lgs. n. 36/2023 s.m.i., il 2 % dell'importo dei servizi posto a base della procedura di affidamento in argomento al netto dell'IVA, è pari a euro 4.410,00 (quattromilaquattrocentodieci/00) per il primo triennio di durata contrattuale.

Art. 6
(pubblicità e trasparenza)

1. Il Bando di gara sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023 all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7.
2. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.
In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel nonché il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione della piattaforma Sintel medesima, dove sono pubblicati dati e atti liberamente accessibile.
3. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di trasmettere il presente provvedimento alle funzioni tecniche incaricate, nonché all'Ufficio trattamento giuridico ai fini delle debite comunicazioni e pubblicazioni di legge e per l'inserimento nel fascicolo del rispettivo personale.

Roma, 22/12/2025

Il Direttore Amministrativo
f.to digitalmente
Giovanni Pavesi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 93/2025 attestante la copertura finanziaria;
- n. 2 *curricula* funzioni tecniche incaricate;
- Mod 232_01 ID 197139956 del 09/12/2025 e nota di rettifica del 16/12/2025
- Schema di Disciplinare, Capitolato tecnico e Contratto.